

dell'articolo citato, proprio perché ritiene di non poter intervenire previamente sul "merito" del provvedimento, riconoscendo al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – essendo questo il custode virtuale delle norme del codice – il potere di valutazione ma, soprattutto, di interpretazione delle norme del codice applicate per emanare il provvedimento impugnato, conferendo in tal modo natura definitiva al medesimo.

Solamente dopo tale passaggio il Tar si potrà pronunciare sulla legittimità degli atti e delle procedure applicate.

Gli stessi organi giurisdizionali di primo e di secondo grado, per la definizione di contenziosi in materia di Codice della Strada, richiedono soventemente al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti richieste di informazione e pareri ai sensi degli articoli 213 c.p.c. e 23 VI co. Legge n. 689/81, proprio perché riconoscono allo stesso la competenza specifica in materia.

Per ultimo, e non meno importante, si ricorda che in occasione di modifiche da apportare al Codice della Strada previa emanazione di nuove normative in materia, gli organismi istituzionali richiedono sempre e comunque un parere preventivo al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti: tale procedura si rende necessaria proprio perché tale Ministero ha una visione totale della materia, ma, soprattutto, è in condizione di valutare meglio di qualsiasi altro le conseguenze e gli effetti che si potrebbero avere a seguito di modifiche apportate al Codice sopra citato.

In merito a quanto sopra esposto, pertanto, è ineccepibile il fatto che al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti siano attribuiti poteri di interpretazione ed di corretta applicazione delle norme del Codice della Strada, sia nella fase preventiva che nella fase applicativa delle normative in esame.

